

COMUNE DI STILO
89049- Prov. di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI E
I SERVIZI SOCIALI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n° 43 del 20.12.2012

Regolamento per gli interventi e servizi sociali del Comune di STILO

Capo I - Principi generali

- Art. 1 - Principi
- Art. 2 - Finalità ed obiettivi
- Art. 3 - Compiti del Comune
- Art. 4 - Destinatari
- Art. 5 - Stato di bisogno

Capo II - Gli interventi e i servizi sociali

- Art. 6 - Interventi e servizi sociali

Capo III - Concessione contributi economici

- Art.7 – Albo dei beneficiari
- Art.8- Concessione contributi ad Associazioni, Comitati, Istituzioni Scolastiche.
- Art.9 - Destinatari
- Art.10 - Criteri
- Art.11 - Modalità di presentazione della domanda
- Art.12 - Attestazioni
- Art.13 - Esclusione
- Art.14 - Concessione contributi a persone fisiche che si trovano in disagiate condizioni economiche
- Art.15 - Interventi e prestazioni
- Art.16 - Contributi e sussidi
- Art.17 - Ausili finanziari
- Art.18 - Agevolazioni
- Art.19 - Criteri per la determinazione della situazione economica
- Art.20 – Destinatari
- Art.21 - Modalità di presentazione della domanda
- Art.22 - Procedimenti di ammissione
- Art.23 - Assegnazione dell'assistenza economica
- Art.24 - Ricorsi
- Art.25 - La Commissione Servizi Sociali
- Art.26 - Esito del ricorso
- Art.27 - Decorrenza

Capo IV- Del procedimento

- Art. 28 - Modalità di accesso
- Art. 29 - Trattamento dei dati
- Art. 30 - Istruttoria
- Art. 31 - Decisione
- Art. 32 - Decorrenza delle prestazioni
- Art. 33 - Interventi indifferibili
- Art. 34 - Durata delle prestazioni
- Art. 34 - Liste di attesa

Capo V - Diritti dei cittadini

- Art. 35 - Diritto all'informazione e carta dei servizi
- Art. 36 - Accesso agli atti
- Art. 37 - Ricorsi

Capo VI - Disposizioni finali

- Art. 38 - Diritto di rivalsa
- Art. 39 - Divieto di cumulo
- Art. 40 - Norme di riferimento
- Art. 41 - Entrata in vigore

Regolamento per gli interventi e servizi sociali del Comune di Stilo

Capo I - Principi generali

Art.1 - Principi

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Stilo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il Comune di Stilo in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici, servizi del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Stilo si uniforma ai principi del rispetto della dignità e della libertà della persona e del dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a. l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- b. il sostegno all'istituzione familiare, come definita dalla carta costituzionale, valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale ;
- c. la libertà di scelta fra le prestazioni analoghe (aventi le stesse finalità) erogabili;
- d. l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- e. l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione nel quadro dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione.

Art.2 - Finalità ed obiettivi

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a. prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono ingenerare situazione di bisogno o di emarginazione;
- b. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture;
- c. favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità e di inserimento sociale, formativo, lavorativo per le persone diversamente abili, specie se in stato di gravità nonché per i soggetti in difficoltà, gli emarginati o a rischio di emarginazione e/o antisocialità;
- d. favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà territoriali;
- e. promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio.

Art.3 - Compiti del Comune

Gli interventi e i servizi previsti dal presente regolamento sono rivolti alla generalità della popolazione.

Il Comune di Stilo garantisce la progettazione e la gestione in materia di servizi sociali. Competono al Comune la responsabilità della programmazione per i servizi a prevalente funzione assistenziale nonché il controllo sulla qualità degli stessi

Art.4 - Destinatari

Hanno diritto di usufruire degli interventi e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani residenti nel comune di Stilo

Hanno altresì diritto di accedere ai predetti interventi e servizi i cittadini stranieri residenti nel Comune, quelli aventi titolo alla permanenza sul territorio dello Stato ai sensi delle leggi vigenti, nonché gli apolidi, i profughi, i richiedenti asilo politico e i rifugiati, presenti sul territorio comunale aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, con valido permesso di soggiorno.

Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, se sul territorio del Comune si manifestano situazioni di bisogno urgenti e non differibili coinvolgenti persone anche non residenti, possono essere erogati, a favore delle stesse, servizi o interventi straordinari. La sussistenza delle situazioni di bisogno deve essere convalidata dal dirigente del settore competente.

Per poter usufruire degli interventi e dei servizi previsti dal presente regolamento, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5, opportunamente differenziati e/o integrati, in sede applicativa, in relazione alle varie tipologie di interventi e di servizi, ma sempre nel rispetto degli indirizzi contenuti nella L. R. n. 23\2003.

Posta la centralità della famiglia, nonché la multidisciplinarietà dell'approccio assistenziale, gli interventi del Comune vengono promossi a favore di:

- **MINORI** – minori fino ai 18 anni per i quali sussistano condizioni di rischio di marginalità o abbandono, ovvero di insufficiente sostegno educativo e relazionale;
- **DISABILI** – persone affette da minorazioni psichiche, intellettive, fisiche e sensoriali che impediscono un adeguato inserimento negli ambiti di vita familiare, sociale, scolastico, lavorativo e di tempo libero;
- **ADULTI** – persone comprese fra i 18 e i 60 anni che versino in condizioni di grave disagio sociale e relazionale o in situazione di sofferenza psichica;
- **ANZIANI** – persone oltre i 60 anni con diversa intensità e gravità di bisogno.

Art.5 - Stato di bisogno

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a. situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere, o che di fatto non provvedono, ad integrare tale situazione;
- b. incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- c. esistenza di circostanze, anche fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a. e b., a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
- d. sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

Capo II - Gli interventi e i servizi sociali

Art.6 - Interventi e servizi sociali

Il Comune di Stilo può organizzare:

a) Interventi e servizi generali di prevenzione

1. attività di informazione e di segretariato sociale;
2. forme di educazione sociale e socio-sanitaria;
3. attività di promozione sociale;

b) Interventi e servizi di supporto alla persona e alla famiglia

1. assistenza economica;
2. assistenza domiciliare;
3. assistenza abitativa;
4. soggiorni di sollievo e climatici;
5. centri diurni.

c) Interventi e servizi di sostituzione del nucleo familiare

1. assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con l'autorità giudiziaria (affido preadottivo, tutela e adozione);
2. affidamento familiare (di minori, anziani, disabili, adulti in difficoltà);
3. centri di pronto intervento;
4. servizi residenziali di comunità;
5. comunità alloggio;
6. residenze socio-sanitarie per disabili;
7. residenze sanitarie assistenziali.

Per la fruizione di tali interventi il Comune potrà erogare titoli per l'acquisto di servizi sociali o sostitutivi di prestazioni economiche ai sensi dell'art. 17 della legge n. 328 \2000 e dell'art. 27 della legge regionale n. 23\2003.

Capo III - Concessione contributi economici

Art.7 – Albo dei beneficiari

Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 22 della Legge n. 412\1991 e successive modificazioni, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti a cui siano erogati per ogni esercizio finanziario contributi economici.

L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno a cura del settore che predispone i provvedimenti finali di attribuzione dei contributi.

L'albo sarà tenuto dal Responsabile Ufficio Servizi Sociali.

Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

- cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato;
- finalità o motivo di concessione;
- disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
- importo concesso.

Art.8- Concessione contributi ad Associazioni, Comitati, Istituzioni Scolastiche.

Principi.

Al fine di concorrere al progresso civile, sociale e culturale della Comunità Stilo, l'Ente può concedere contributi sotto forma d'interventi, sovvenzioni, sussidi e partecipazione alla spesa.

I contributi di cui al precedente comma possono riguardare solo iniziative di interesse pubblico e di rilevanza riconosciuta rispetto alle finalità indicate.

L'importo complessivo dei contributi deve essere rigorosamente contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Art.9 - Destinatari

Sono destinatari dei contributi:

1. le Associazioni e i Comitati con sede a Stilo senza finalità di lucro, accertata in base agli atti costitutivi o statuti, che:
 - a) adottano iniziative di promozione culturale e di miglioramento della qualità della vita per la comunità
 - b) diffondono la conoscenza dei beni culturali e ambientali anche nella loro caratterizzazione locale
 - c) concorrono alla diffusione e alla conoscenza della musica tra i cittadini
 - d) svolgono attività di promozione e agevolazione della pratica sportiva
 - e) promuovono lo sviluppo e assicurano il funzionamento di biblioteche e musei di interesse locale.
2. le Istituzioni scolastiche pubbliche e private.

Art.10 - Criteri

Per la concessione dei contributi la Giunta dovrà tenere conto:

- a) dell'efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità;
- b) della rappresentatività del soggetto proponente;
- c) del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti.

Art.11 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo, in carta semplice e a firma dell'interessato avente titolo o del legale rappresentate, indirizzata al Sindaco, dovrà essere inoltrata entro il 31 maggio di ogni anno.

La domanda sarà corredata delle notizie e delle documentazioni atte ad evidenziare:

- la descrizione dell'attività o della iniziativa programmata;
- i costi preventivati e i ricavi presunti;
- la persona abilitata a quietanzare;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo richiedente solo per il primo anno;
- conto consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso siano stati assegnati all'Ente per l'attività svolta, sovvenzioni o sponsorizzazione da Enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo.

Art.12 - Attestazioni

L'erogazione dei contributi sarà subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario, dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa e del rendiconto contabile. Il rendiconto contabile dovrà essere documentato con le ricevute e fatture in ordine alle spese affrontate.

L'erogazione dei contributi può essere, inoltre, subordinata all'attestazione, da parte del beneficiario, dell'inesistenza di provvedimenti o di precedenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa:

Art.13 - Esclusione

Sono esclusi dall'erogazione di contributi i partiti politici e le associazioni i cui rappresentanti legali ricoprono cariche amministrative.

Sono inoltre esclusi coloro che ad insindacabile giudizio degli organi di polizia non siano meritevoli di accoglimento sino alla durata della gestione straordinaria di questo Comune.

Art.14 - Concessione contributi a persone fisiche che si trovano in disagiate condizioni economiche

Al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione, l'Ente può concedere contributi sotto forma di sussidi, ausili finanziari e agevolazioni.

Art.15 - Interventi e prestazioni

Nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale e allo scopo di consentire il superamento di situazioni di bisogno, il Comune di Stilo, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica (I.S.E.), indicati al successivo art. 19, può concedere:

1. elargizioni continuative di somme di denaro e previste dal bilancio comunale;
2. un aiuto "una tantum" di natura economica;
3. esonero o riduzione sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio - educativi a domanda individuale:
 - a) trasporti scolastici per alunni delle scuole elementari e medie;
 - b) mensa scolastica per alunni delle scuole materne, elementari e medie.

Art.16 - Contributi e sussidi

I contributi o sussidi consistono in erogazione di denaro dirette ad agevolare il superamento dello stato di indigenza della famiglia mediante l'ordinaria elargizione di denaro.

Art.17 - Ausili finanziari

Gli ausili finanziari sono erogazioni straordinarie di denaro conferite in un'unica soluzione, per il superamento di un particolare stato di difficoltà delle famiglie o delle persone, dovuta a cause straordinarie quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per singoli soggetti o per la comunità o che costituiscano, testimonianze di solidarietà verso persone o popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Per fronteggiare tali esigenze particolari ed urgenti, il Sindaco, dispone, su richiesta dell'interessato, l'erogazione di un contributo in denaro o per fornitura di generi di prima necessità entro il limite di Euro 258.23. A tal fine viene istituito un apposito fondo con una anticipazione mensile massima di Euro 516.46 da imputare all'apposito capitolo del bilancio comunale. Ad esaurimento di detta somma l'economista trasmetterà apposito rendiconto al responsabile dell'ufficio Servizi Sociale che provvederà a far adottare dalla Giunta Municipale il relativo provvedimento di approvazione disponendo il rimborso all'economista.

Art.18 - Agevolazioni

Le agevolazioni sono le attribuzioni di benefici, diversi dalle erogazioni di denaro, che vanno a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni degli oneri dovuti per servizi resi dall'Ente.

Le esenzioni o riduzioni degli oneri non possono riferirsi a carichi tributari, ma soltanto al pagamento del ticket per il servizio mensa e/o scuolabus.

Possono essere esonerati dal pagamento del ticket per il servizio mensa e/o scuolabus gli alunni appartenenti a famiglie il cui reddito annuo:

1. nel caso di nucleo familiare con n. 3 alunni frequentanti le scuole elementari e/o materne, con reddito ISEE pari o inferiore ad euro 10.000, 00 (diecimila/00), un blocchetto verrà assegnato in omaggio ogni due paganti:

2. nel caso di nucleo familiare con numero 4 alunni frequentanti le scuole elementari e/o materne, con reddito ISEE pari o inferiore ad euro 11.000, 00 (undicimila/00), due blocchetti verranno assegnati in omaggio ogni due paganti;

3. nel caso di nucleo familiare con portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 verrà effettuata una riduzione del 50% sul costo totale del blocchetto.

Art.19 - Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica (I.S.E.) dei richiedenti è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio immobiliare.

Costituisce reddito qualsiasi fonte di entrata reale senza alcuna eccezione.

I redditi di lavoro autonomo potranno essere determinati, oltre che sulla base dell'autocertificazione, anche sul ricorso al metodo induttivo.

Agli effetti del presente articolo il Comune di Stilo assume quale valore economico del "minimo vitale", pari all'importo dell'assegno sociale.

Art.20 – Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all'art. 15 coloro i quali, in condizioni di uguaglianza e senza distinzione di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche siano:

- a) residenti da almeno sei mesi nel comune di Stilo;
- b) extra comunitari, profughi, rimpatriati e rifugiati, aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nel Comune di Stilo;
- c) Persone o nuclei familiari a rischio. Vengono considerati a rischio di emarginazione le persone o nuclei familiari in situazione di grave disagio sociale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali comunali e un progetto preciso e finalizzato alla prevenzione e al recupero.

Costituiscono un motivo di esclusione dai contributi:

- a) reddito complessivo del nucleo familiare superiore al minimo vitale;
- b) proprietà di beni immobili, (fatte eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini IMU non può eccedere la soglia di Euro 25.822,84), o di beni mobili di rilevante valore;
- c) esistenza di persone obbligate a corrispondere gli alimenti (ex art. 433 del C.C.).
- d) siano in età lavorativa, iscritti all'ufficio di collocamento ed abbiano rifiutato offerte di lavoro, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore (es. motivi di salute);

Art.21 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda in carta semplice, va presentata all'ufficio Servizi sociali di Stilo, corredata da una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.).

Il richiedente dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, dirette ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il Comune si riserva di richiedere, in allegato alla dichiarazione sostitutiva, informazioni riguardo al possesso di beni mobili registrati, a consumi telefonici ed energetici, ad altri indicatori di capacità contributiva ritenuti significativi.

Nel caso di falsa dichiarazione, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere il servizio e procedere alla denuncia alle Autorità Giudiziarie.

Art.22 - Procedimenti di ammissione

Il procedimento di ammissione ai contributi e/o alle riduzioni delle tariffe, a inizio su domanda di chi ne abbia interesse secondo le modalità previste dal precedente articolo 21.

L'esame della domanda e della documentazione, sarà espletato dalla competente Commissione Servizi Sociali attraverso l'accertamento della situazione sociale ed economica del richiedente, mediante la relazione di un'assistente sociale e l'eventuale visita domiciliare accompagnata dalla Polizia Municipale.

Art.23 - Assegnazione dell'assistenza economica

La commissione Servizi Sociali, delle richieste pervenute e delle disponibilità di bilancio, redigerà apposita graduatoria degli aventi diritto, stabilendo l'ammontare dell'intervento economico.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita con l'emissione di mandati di pagamenti.

Qualora sussista il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal richiedente, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Art.24 - Ricorsi

In caso di mancata concessione del contributo richiesto, il richiedente a diritto di presentare ricorso alla commissione Servizi Sociali entro 30 giorni dalla formale comunicazione di diniego.

Art.25 - La Commissione Servizi Sociali

La Commissione Servizi Sociali avrà i seguenti compiti:

- a) esaminare le domande;
- b) decidere sui ricorsi presentati.

La Commissione è composta da:

1. Dall' Assessore con delega alle Politiche Sociali;
2. Responsabile Area Amministrativa con le funzioni di segretario;
3. Da un' Assistente Sociale;
4. Responsabile Area Economica finanziaria o responsabile dell'ufficio tributi ;

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica e, comunque fino alla nomina della nuova commissione costituita dal Sindaco neo eletto.

La Commissione è validamente riunita con la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art.26 - Esito del ricorso

La Commissione si riunisce di norma in caso di necessità.

Entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, la Commissione Servizi Sociali si riunisce per decidere in merito.

La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

Art.27 - Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano ai nuovi interventi assistenziali che verranno assunti successivamente alla data di sua esecutività.

Capo IV - Del procedimento

Art.28 - Modalità di accesso

L'avvio del procedimento finalizzato all'accesso agli interventi e ai servizi di cui al presente regolamento può avvenire:

- su richiesta diretta dell'interessato;
- su richiesta di familiari o parenti;
- su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo o secondo livello;
- su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, di associazioni di volontariato;
- su proposta diretta del servizio sociale professionale;
- su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Ogni richiesta deve essere corredata dalla documentazione sociale, sanitaria, economica ed amministrativa necessaria all'accertamento della situazione socio economica dell'interessato. Tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da

autocertificazione. I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dall'art.71 del d.p.r. n. 445\2000.

Qualora, a seguito di accertamento, emergano elementi di incoerenza, incompletezza o contrasto della documentazione, gli uffici preposti alla verifica ne danno notizia all'interessato il quale può fornire le necessarie giustificazioni e/o integrazioni. Qualora la dichiarazione risulti mendace si procederà con la segnalazione agli organi competenti e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445 \2000.

Art.29 - Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati in possesso degli uffici viene effettuato nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196\2003).

Art.30 - Istruttoria

Ogni richiesta, indirizzata all'ufficio o al servizio competente, corredata da tutte le informazioni - adottando, ove possibile, formulari uniformi e provvedendo alla semplificazione ed all'informatizzazione dei sistemi - i dati e la documentazione prevista, viene istruita e trattata in ordine cronologico dall'ufficio o dal servizio competente, compatibilmente con le risorse disponibili.

Qualora necessario il servizio sociale provvede ad effettuare visite domiciliari e redige una relazione di valutazione corredata, se richiesto, dal progetto di intervento e da una conseguente proposta.

Nella formulazione del progetto di intervento, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Il servizio sociale provvede ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 \1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato viene informato, tramite avviso scritto, dell'avvio del procedimento, dell'amministrazione competente, dell'oggetto del procedimento, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Art.31 - Decisione

La pratica, istruita e corredata secondo le disposizioni del presente regolamento, viene trasmessa dal responsabile dell'istruttoria all'ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi alla decisione.

La decisione deve contenere:

- a) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi;
- 7b) in caso di non accoglimento, le motivazioni del diniego con l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Il provvedimento relativo alla decisione è comunicato per iscritto agli interessati nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le risorse organizzative disponibili, esclusi i casi urgenti che verranno trattati ai sensi dell'art. 34.

Art.32 - Decorrenza delle prestazioni

Le prestazioni assistenziali a carico del Comune decorrono dalla data prevista dagli atti autorizzativi. Tale data non potrà essere precedente rispetto a quella di presentazione dell'istanza.

Tuttavia in casi del tutto eccezionali e/o di particolare gravità accertati in esito ad apposita istruttoria svolta su proposta del responsabile del servizio, il responsabile del settore competente potrà determinare una decorrenza anteriore ma, comunque, non precedente al primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la proposta.

Art.33 - Durata delle prestazioni

Le prestazioni possono essere occasionali o ricorrenti, temporanee o continuative.

La durata è legata alla natura dell'intervento in relazione alla diagnosi sociale e al progetto di intervento personalizzato elaborato dai servizi, in collaborazione con i soggetti interessati.

Gli interventi a carattere ripetitivo possono essere erogati limitatamente al tempo in cui permanga lo stato di bisogno e devono comunque essere coordinati con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.

Qualora il progetto di intervento sia finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo e comprenda

L'erogazione di provvidenze economiche, il soggetto richiedente deve dimostrare il proprio impegno a sperimentare le proposte di inserimento lavorativo e a trovare soluzioni per un mantenimento autonomo, fatta avvertenza che in difetto potranno essere sospese con motivato provvedimento le provvidenze economiche e il servizio concessi.

Art.34 - Liste di attesa

Le richieste accettate dal Comune per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocate in lista d'attesa.

E' criterio di priorità per l'erogazione dei predetti interventi e servizi la sussistenza di più d'uno degli elementi determinanti lo stato di bisogno di cui al precedente art. 5, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria. A parità di intensità del bisogno nelle graduatorie prevale l'anzianità di residenza del soggetto o del nucleo familiare.

Allo scopo di far fronte ai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza e quelle di urgenza rispetto alle ordinarie, quando siano accertate e documentate.

Per *situazioni d'emergenza* s'intendono i casi di bisogno di persone sole, gravemente non autosufficienti e prive di rete familiare di sostegno, dimesse dall'ospedale.

Per *situazioni d'urgenza* s'intendono i casi in cui l'aggravamento dello stato dell'utente in carico comporti la necessità di passaggio ad un servizio di maggior intensità assistenziale.

Capo V - Diritti dei cittadini

Art.35 - Diritto all'informazione

L'Amministrazione Comunale riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione su prestazioni, interventi e servizi erogati direttamente o in convenzione.

Art.36 - Accesso agli atti

Ai sensi della legge n. 241\1990, il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità e i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art.37 - Ricorsi

Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell'accesso ad un servizio, beneficio o prestazione devono essere motivati e comunicati all'interessato.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento è ammesso ricorso al responsabile del settore competente, che si pronuncia entro i successivi trenta giorni, dando comunicazione all'interessato.

Sono comunque fatti salvi i rimedi in sede giurisdizionale.

Capo VI - Disposizioni finali

Art.38 - Diritto di rivalsa

Il Comune eserciterà nei termini e modi previsti dalla legge il diritto di rivalsa per le somme anticipate per i servizi residenziali.

Art.39 - Divieto di cumulo

Eventuali benefici economici erogati ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con i sussidi previsti dal "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della legge 241\90".

Art.40 - Norme di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 41 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento che lo approva e si applica alle nuove prese in carico. Per i casi già in carico valgono, ad esaurimento, i criteri finora seguiti e consolidati sulla base di pregressi provvedimenti riguardanti i singoli servizi.